

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025

534/2025/R/IDR

**ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ORARI
DI APERTURA DEGLI SPORTELLI PROVINCIALI, PRESENTATA DALL'AUTORITÀ
UMBRA RIFIUTI E IDRICO, D'INTESA CON IL GESTORE VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07) e, in particolare, l'articolo 2, comma 461, lettera a);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la Parte Terza;

- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 142/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 217/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale e integrazione della RQSII” (di seguito: deliberazione 217/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2025, 102/2025/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2024-2029, proposto dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per il sub-ambito n. 3”;
- l'accordo della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- la comunicazione dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico del 16 luglio 2025, prot. Autorità n. 50762 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto "*Istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali ai sensi dell'art.1 della Delibera ARERA 217/2016.*" (di seguito: comunicazione del 16 luglio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*";
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità "*emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)*";
- il citato articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che "*le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*" predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi "*la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)*";
- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 dispone che gli enti locali siano tenuti a prevedere:
 - l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei servizi "*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*";
 - un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ente di governo dell'ambito;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare specificando che la medesima:
 - "a) *definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*";
 - "l) *tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, l’Autorità ha definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni contrattuali da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. L’Autorità ha altresì individuato gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente, per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità, e previsto l’introduzione di un meccanismo di penalità per le prestazioni di qualità stimate, ovvero riscontrate, non valide e non conformi;
- con la medesima deliberazione, in considerazione della “*natura non commerciale dell’acqua*”, della necessità di garantire l’accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità previsti dal d.P.C.M. 29 aprile 1999 in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, l’Autorità ha disposto l’obbligo per i gestori di:
 - garantire, ai sensi del comma 52.1 della RQSII, la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, anche tenuto conto della facoltà degli enti di governo dell’ambito di presentare apposita istanza per un eventuale incremento dello standard, qualora ciò corrisponda alle esigenze della comunità locale;
 - prevedere, ai sensi del comma 52.3 della RQSII, un orario minimo di apertura degli sportelli fisici, ivi incluso il sabato, coerente con le previsioni del d.P.C.M. 29 aprile 1999;
- l’Autorità, in considerazione delle forti disomogeneità tra i gestori interessati e delle diverse realtà territoriali, ha altresì disposto, ai sensi del comma 52.2 della RQSII, che il gestore possa presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di apertura dello sportello provinciale per le province nelle quali sia presente meno del 5% delle utenze gestite;
- con la deliberazione 217/2016/R/IDR l’Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII;
- con la medesima deliberazione, al fine di tenere conto delle diverse specificità locali segnalate, in un’ottica di minimizzazione degli oneri di gestione, l’Autorità:
 - ha integrato l’articolo 52 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, prevedendo che, ai sensi del comma 52.5 della RQSII, “*gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, poss[ano] presentare, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura dello sportello provinciale di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4*”, assicurando comunque il rispetto degli standard di qualità sui tempi d’attesa secondo quanto previsto al comma 52.6;

- ha altresì previsto che possano essere ricomprese nelle fattispecie di cui al precedente punto le istanze, opportunamente integrate per recepire l'accordo dell'ente di governo dell'ambito e delle associazioni dei consumatori, avanzate dai gestori che servono meno del 5% della popolazione, ovvero delle utenze provinciali;
- peraltro, con la sopracitata deliberazione 655/2015/R/IDR, l'Autorità ha previsto taluni standard di qualità contrattuale relativamente alla gestione dei servizi telefonici, prevedendo l'organizzazione degli stessi in *call center* che permettano la registrazione delle *performance* effettive;
- nello specifico, al comma 55.1, della RQSII, l'Autorità, nel disciplinare la qualità dei servizi telefonici, ha previsto che il gestore abbia l'obbligo di:
 - “a) disporre di un servizio telefonico di assistenza con uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa;*
 - b) garantire un orario di apertura del servizio telefonico di assistenza con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore;*
 - c) pubblicare nel proprio sito internet e nella Carta dei servizi e riportare nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito internet, dell'orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);*
 - d) dotarsi di call center (come definito all'Articolo 1) e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui all'all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59”;*
- più di recente, con la deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità, al fine di migliorare l'efficacia delle misure volte alla diffusione, alla fruibilità e alla qualità del servizio in modo omogeneo nelle diverse aree del territorio nazionale, ha integrato la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, introdotta con la sopracitata deliberazione 655/2015/R/IDR, senza tuttavia apportare modifiche alla disciplina in materia di accessibilità ai servizi di sportello e alle prescrizioni in tema di servizi telefonici.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 16 luglio 2025, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (di seguito: AURI), in qualità di Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, ha presentato all'Autorità, d'intesa con il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito: VUS), un'istanza di deroga, ai sensi del comma 52.5 della RQSII, dal rispetto degli obblighi relativi all'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali;
- con la sopracitata comunicazione del 16 luglio 2025, l'Ente di governo dell'ambito in parola ha trasmesso, altresì, a supporto della menzionata istanza, copia della proposta di riorganizzazione dei servizi di assistenza all'utenza prodotta dal gestore VUS, nella quale viene rappresentato che:

- l'aggiornamento delle modalità di fornitura del servizio di sportello prevede la seguente articolazione oraria:
 - presso la sede di Foligno, il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 nonché, nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
 - presso la sede di Spoleto, il lunedì e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 nonché, nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
 - presso i Comuni di Norcia e Cascia, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
- *“a tale orario si aggiunge il servizio DIGIVUS [attivo dal mese di ottobre 2024] per ulteriori 10 ore settimanali che porta complessivamente l'apertura al pubblico a 59 ore settimanali”, con possibilità di incremento qualora le richieste fossero elevate. “[T]ale servizio permette previo appuntamento, un contatto da remoto (tramite webcam o da smartphone) con un addetto e consente di svolgere tutte le attività (...), espletabili in presenza”.*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la medesima comunicazione del 16 luglio 2025, l'AURI, nel condividere la proposta di riorganizzazione del servizio di sportello avanzata dal gestore VUS, ha, inoltre, rappresentato che:
 - la soluzione prospettata dal gestore prevede un'articolazione oraria superiore a quella prevista dalla normativa, mediante l'apertura di quattro sportelli fisici e uno da remoto, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dislocati in ventidue Comuni che rappresentano un ampio territorio scarsamente popolato;
 - in data 15 maggio 2025 sono state convocate le principali Associazioni dei consumatori attive sul territorio (ADICONSUM, ADIC UMBRIA, CITTADINANZATTIVA UMBRIA), che hanno espresso parere favorevole alla proposta di riorganizzazione relativa al servizio di sportello, richiedendo tuttavia di *“poter avere dei contatti diretti con l'azienda per agevolare la soluzione di problematiche rilevanti degli utenti, anche a mezzo dello sportello digitale DIGIVUS”.*

RITENUTO CHE:

- sia necessario proseguire nell'obiettivo di promuovere l'applicazione della regolazione recata dalla RQSII, in un quadro di efficacia e di contenimento degli oneri complessivi gravanti sugli utenti finali;

- sia opportuno, tenuto conto del livello di qualità raggiunto nell'erogazione del servizio garantito agli utenti, e in considerazione della formula organizzativa del servizio medesimo, cui è associato il contenimento dei costi operativi del gestore, assicurare modalità applicative flessibili in tema di apertura degli sportelli fisici, che tengano in considerazione le specificità locali e le caratteristiche del bacino d'utenza servito, alla luce dei cambiamenti registrati nelle preferenze e nelle abitudini degli utenti finali circa una maggiore familiarità con l'utilizzo dei servizi *online* erogati a distanza;
- in considerazione degli elementi forniti, da ultimo, con la richiamata comunicazione del 16 luglio 2025, sia opportuno:
 - accogliere l'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi del comma 52.5 della RQSII, dall'AURI, d'intesa con il gestore VUS e le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti;
 - approvare la proposta relativa al nuovo orario di apertura degli sportelli provinciali avanzata dal gestore VUS, comunque assicurando il rispetto degli standard di qualità sui tempi d'attesa secondo quanto previsto dal comma 52.6 della RQSII.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione in materia di qualità contrattuale del SII da parte dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, anche ai fini del contenimento dei costi operativi a carico dell'utenza finale

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga avanzata, ai sensi del comma 52.5 della RQSII, dall'AURI, d'intesa con il gestore VUS e le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti;
2. di approvare la proposta relativa al nuovo orario di apertura degli sportelli provinciali avanzata dal gestore VUS, comunque assicurando il rispetto degli standard di qualità sui tempi d'attesa secondo quanto previsto dal comma 52.6 della RQSII;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini